



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 26, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016, che disciplinano la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, destinandoli prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare ad alcune tipologie di opere indicate nel medesimo articolo;

VISTO l’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l’esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “*Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive*”;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 183, comma 7, che prevede che alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RILEVATA la necessità di modificare alcune disposizioni del citato decreto ministeriale 31 luglio 2017;

RILEVATA l'opportunità di prevedere disposizioni finalizzate alla mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, reso nella seduta del 12 ottobre 2020;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 dicembre 2020;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al D.M. 31 luglio 2017)

1. Al decreto ministeriale 31 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. I contributi selettivi alla produzione e alla distribuzione di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente alle opere di nazionalità italiana che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016."*;

b) all'articolo 3:

1) alla rubrica, le parole *"e riparto delle risorse"* sono soppresse;

2) al comma 1, all'alinea, la parola *"come"* è soppressa e le parole *"ripartite fra le"* sono sostituite dalle seguenti: *"finalizzate alle"*;

3) al comma 1, lettera a), le parole *"euro 960.000"* sono soppresse;

4) al comma 1, lettera b), le parole *"euro 2.560.000"* sono soppresse;

5) al comma 1, lettera c), punto 1, le parole *"euro 4.200.000"* sono soppresse;

6) al comma 1, lettera c), punto 2, le parole *"euro 5.400.000"* sono soppresse;

7) al comma 1, lettera c), punto 3, le parole *"euro 2.300.000"* sono soppresse;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- 8) al comma 1, lettera c), punto 4, le parole “: euro 3.000.000” sono soppresse;
 - 9) al comma 1, lettera c), punto 5, le parole “: euro 9.600.000” sono soppresse;
 - 10) al comma 1, lettera d), le parole “: euro 4.500.000” sono soppresse;
 - 11) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
 - “d-bis) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;*
 - d-ter) rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up, e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato nonché tra le reti costituite fra micro imprese, con particolare riferimento alle sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e alle sale storiche.”;*
 - 12) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 13, la DG Cinema emana ogni anno: a) un bando per linee di intervento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) che prevede tre scadenze annuali; b) uno o più bandi per la linea di intervento di cui al comma 1, lettere d) e d-ter).”;*
- c) all'articolo 4:
- 1) alla rubrica, la parola “*Bando*” è sostituita dalla seguente: “*Bandi*”;
 - 2) al comma 1, all'alinea, le parole “*Il bando annuale emanato*” sono sostituite dalle seguenti: “*I bandi emanati*” e la parola “*indica*” è sostituita dalla seguente: “*indicano*”;
 - 3) al comma 1, lettera a), le parole “*, secondo quanto stabilito all'articolo 3*” sono soppresse;
- d) all'articolo 5, comma 1, le parole “*da cinque esperti*” sono sostituite dalle seguenti: “*dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni,*”;
- e) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole “*del 17 giugno 2014*”, sono aggiunte le seguenti: “*, e successive modificazioni*”.
- f) all'articolo 6:
- 1) al comma 2, le parole “*il bando*” sono sostituite dalle seguenti: “*i bandi*”, la parola “*indica*” è sostituita dalla seguente: “*indicano*” e sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: “*e web*”;
 - 2) al comma 3, all'alinea, le parole “*nel bando*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei bandi*”;
 - 3) al comma 3, lettera b), le parole “*cinematografica o televisiva*” sono soppresse;
- g) all'articolo 7:
- 1) al comma 2, all'alinea, le parole “*il bando*” sono sostituite dalle seguenti: “*i bandi*” e la parola “*stabilisce*” è sostituita dalla seguente: “*stabiliscono*”;
 - 2) al comma 4, all'alinea, le parole “*nel bando*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei bandi*”;
- h) all'articolo 8:



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- 1) al comma 1, alle lettere a) ed e), le parole *“tali limiti si applicano”* sono sostituite dalle seguenti: *“si applica esclusivamente il limite relativo al costo di produzione con riferimento”* e le parole *“e comunque in relazione a film il cui costo complessivo non superi euro 10.000.000”* sono soppresse;
- 2) al comma 1, lettera e), le parole *“a euro 4.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’importo indicato nei bandi di cui all’articolo 4”*;
- 3) al comma 2, all’alinea, le parole *“il bando”* sono sostituite dalle seguenti: *“i bandi”* e la parola *“stabilisce”* è sostituita dalla seguente: *“stabiliscono”*;

i) all’articolo 9:

- 1) al comma 1, dopo le parole *“al fine di sostenere la distribuzione”*, sono inserite le seguenti: *“nelle sale cinematografiche italiane”* e le parole da *“e che siano:”* fino alla fine del comma sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole *“il bando”* sono sostituite dalle seguenti: *“i bandi”*, le parole *“individua altresì specifici criteri di valutazione, con particolare riferimento alla stagionalità ed assegna”* sono sostituite dalla seguente *“assegnano”* e le parole *“Il medesimo bando può”* sono sostituite dalle seguenti: *“I medesimi bandi possono”*;
- 3) al comma 3, all’alinea, le parole *“nel bando”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei bandi”*;
- 4) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: *“c-bis) periodo di uscita in sala”*;

l) all’articolo 11, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alle imprese dell’esercizio cinematografico aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono sale cinematografiche storiche ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da imprese di nuova costituzione, per il sostegno di una o più delle seguenti attività:”*;

m) all’articolo 12:

- 1) al comma 5, le parole *“a richiedere alla competente Prefettura la documentazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“ad acquisire l’informazione”*;
- 2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *“5-bis. Per tutto il periodo di realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi all’erogazione del saldo del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, i soggetti beneficiari, a pena di revoca, forniscono alla DG Cinema e Audiovisivo, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.”*.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. La denominazione del Ministero, ovunque ricorra, è sostituita da *“Ministero per i beni e le attività*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

culturali e per il turismo” e la denominazione della Direzione generale Cinema, ovunque ricorra, è sostituita da “*DG Cinema e Audiovisivo*”.

2. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si verifichi l'interruzione irreversibile della realizzazione dell'opera e l'assoluta impossibilità di completamento della stessa, ovvero l'assoluta impossibilità di distribuzione dell'opera in Italia o all'estero, a fronte di accordi già sottoscritti, in deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2017, l'importo del contributo è riconosciuto entro il limite massimo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando che tale contributo e gli altri incentivi e contributi pubblici riconosciuti non possono superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti e pagati.
3. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le società beneficiarie di contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) e d)-bis non riescano a rispettare i termini previsti dai rispettivi bandi, ivi incluse le proroghe già esistenti, la DG Cinema e Audiovisivo, a richiesta, può concedere ulteriori proroghe di durata ragionevolmente connessa alle specifiche situazioni di fatto determinate dall'emergenza epidemiologica.
4. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le società beneficiarie di un contributo alla produzione ai sensi del citato decreto del 31 luglio 2017 per un'opera realizzata in regime di coproduzione, compartecipazione o produzione internazionali non riescano a rispettare gli obblighi di territorializzazione della spesa previsti dai bandi, la DG Cinema e Audiovisivo, a richiesta, può concedere, ai soli fini del contributo, una deroga a detti obblighi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 dicembre 2020

IL MINISTRO